



## TRIBUNALE ORDINARIO DI MASSA

### Sezione civile

### Convenzione conti correnti e mutui

Mutuando prassi virtuose radicatesi presso altri Uffici Giudiziari (in particolare il Tribunale di Monza), si è ritenuto necessario aggiornare le modalità operative di funzionamento e le condizioni bancarie praticate dagli istituti di credito in favore delle procedure concorsuali ed esecutive, con estensione a qualsivoglia procedura giudiziaria che preveda l'apertura di un c/c intestato alla stessa, nell'ambito del circondario di questo Tribunale, in sede di apertura dei conti correnti bancari, con le seguenti condizioni al fine di evitare difformità.

#### RAPPORTI DI C/C

Rapporti di conto corrente a giacenza libera	
	tasso per qualsiasi giacenza
Tasso creditore annuo lordo	<b>Euribor a 3 mesi rilevato come media mensile del mese precedente a quello di applicazione + Spread 0,05% con Floor 0,05%</b>
Spese tenuta conto-compreso spese liquidazione	Nessuna spesa
Operazioni	Illimitate
Commissioni di bonifico allo sportello su c/c della banca presso la quale è aperto il conto	0,50€
Commissioni di bonifico allo sportello su altre banche	1,50€
Commissioni di bonifico allo sportello per c/c aperti dalla Cancelleria del Tribunale nel caso di <u>conversione del pignoramento</u> (storicamente casi estremamente rari)	Nessuna spesa
Home banking: 1. solo ed esclusivamente per CONSULTAZIONE per fallimenti, concordati preventivi, accordi di ristrutturazione del debito e procedure di sovraindebitamento previste queste ultime dalla legge 3/2012; 2. per esecuzioni immobiliari e mobiliari e per	Nessuna spesa (in ogni caso)

tutte le altre procedure, diverse da quelle specificate al punto n. 1 che precede, ove sia disposta l'apertura di un c/c <u>si veda il testo, della presente convenzione</u>	
Commissioni su bonifici Home banking su sportelli appartenenti alla banca presso la quale è aperto il conto per procedure diverse dalle concorsuali	0,25€
Commissioni su bonifici Home banking su sportelli altre banche per procedure diverse dalle concorsuali	1,00€
Spese invio estratto conto: nessuna per le ragioni specificate di seguito	Su <i>Home Banking</i> , anche solo di consultazione, opzionare disponibilità (gratuita) sul sito On-Line di estratti conto e contabili bancarie.
Imposte di bollo	Secondo quanto previsto dalla normativa specifica, regolatrice dei rapporti aperti su autorizzazione o ordine giurisdizionale, vigente al momento dell'eventuale addebito
Spese chiusura conto	1,00€

**L'intestazione del conto corrente sarà:**

"Tribunale ordinario di Massa C.F.: 80001780453 – procedura n. ... R.F." per i Fallimenti;

"Tribunale ordinario di Massa C.F.: 80001780453 – procedura n. ... R.C.P." per i Concordati Preventivi;

"Tribunale ordinario di Massa C.F.: 80001780453 – procedura n. ... R.A.R.D" per gli Accordi di Ristrutturazione del Debito;

"Tribunale ordinario di Massa C.F.: 80001780453 – procedura n. ... R.G. (Sovraindebitamento L. 3/12)" per le procedure di Sovraindebitamento (categoria giuridica generale nella quale rientrano l' "Accordo di composizione della crisi" da sovraindebitamento, il "Piano del consumatore" e la "Liquidazione del patrimonio");

"Tribunale ordinario di Massa C.F.: 80001780453 – procedura n. ... R.G.E.I" per le esecuzioni immobiliari;

"Tribunale ordinario di Massa C.F.: 80001780453 – procedura n. ... R.G.E." per le esecuzioni mobiliari;

"Tribunale ordinario di Massa C.F.: 80001780453 – procedura n. ... R.V.G." per le procedure di Volontaria Giurisdizione (es. curatela dell'eredità giacente).

Le intestazioni sopra specificate potranno essere modificate, anche senza necessità di revisione della presente convenzione, in attuazione di eventuali future novelle o riforme normative.

### Procedure concorsuali:

La banca dovrà garantire l'accesso al conto corrente tramite "home banking" alle seguenti condizioni:

per le procedure concorsuali (fallimenti, concordati fallimentari, concordati preventivi e accordi di ristrutturazione del debito), e per le procedure di sovraindebitamento (L. n. 3/2012: "Accordo di composizione della crisi" da sovraindebitamento, "Piano del consumatore" e "Liquidazione del patrimonio") **non** dovranno essere consentite operazioni dispositive ma solo consultazione;

ove il servizio di sola consultazione sia tecnicamente impossibile, l'Home Banking non sarà fornito.

### Fallimenti.

Il curatore designa, tra quelli che hanno aderito alla presente convenzione, l'istituto di credito ove sarà aperto il conto corrente intestato alla procedura.

Su tale conto i versamenti delle somme vengono effettuati direttamente dal curatore mentre i prelievi e l'estinzione del deposito bancario sono autorizzati con mandato sottoscritto, il più delle volte con firma elettronica, dal Giudice Delegato in copia conforme all'originale (telematico o cartaceo) rilasciata dalla Cancelleria.

Poiché, anche per motivi tecnici, può accadere che la firma elettronica non sia sempre possibile, dovendosi tornare in tal caso alla firma di pugno su provvedimento redatto su supporto cartaceo (eventualmente scansionato ed in tal modo trasformato in provvedimento telematico), ciascun istituto di credito avrà cura di inviare, con la massima sollecitudine, presso il Palazzo di Giustizia di Massa un funzionario autorizzato ad acquisire gli *specimen* delle sottoscrizioni di ciascuno dei giudici civili e di ciascuno dei Cancellieri o Funzionari Giudiziari indicati da questo Ufficio come abilitati alla controfirma dei provvedimenti emessi dai giudici.

Si precisa che, ad ogni cambiamento della persona fisica avente funzioni di giudice o di Cancelliere o Funzionario abilitato alla controfirma di provvedimenti emessi da giudici, sarà cura del singolo istituto di credito e del professionista incaricato in relazione alla singola procedura, in collaborazione tra loro, acquisirne, con la massima sollecitudine, il relativo *specimen*.

### Concordati preventivi.

Nei concordati preventivi la banca viene designata dal Tribunale e le operazioni di versamento e di prelievo sono eseguite dal Commissario Giudiziale e, nella fase successiva, dal Liquidatore Giudiziale.

### **Processi esecutivi immobiliari e mobiliari (ed altri procedimenti con apertura di c/c):**

Il conto corrente potrà essere aperto anche a "zero" per agevolare il versamento del fondo spese mediante bonifico da parte del creditore procedente o altro soggetto individuato dal Giudice a norma dell'art. 8 (L), D.P.R. n. 115/2002 (attore/i, ricorrente/i).

Il Custode giudiziario, il Professionista delegato o il Professionista delegato-custode o la competente Cancelleria nella persona individuata dal relativo Direttore (nel caso di conversione del pignoramento) oppure il curatore dell'eredità giacente o altro professionista specificamente incaricato dal Giudice verrà censito come unico soggetto autorizzato ad operare sul conto senza possibilità per il medesimo di delegare alcun tipo di operazione.

Si precisa che, nelle procedure **esecutive** immobiliari e mobiliari, la Banca fornirà, gratuitamente, il servizio di *Home Banking* sia informativo sia dispositivo per le operazioni del Custode giudiziario e del Professionista delegato (o del Professionista delegato-custode), **solo informativo** per le operazioni della Cancelleria competente (nel caso di apertura del subprocedimento di conversione del pignoramento).

Le clausole contenute nel presente paragrafo trovano applicazione anche ad altri procedimenti (diversi da quelli concorsuali e di sovraindebitamento) nei quali il giudice disponga l'apertura di un c/c intestato al Tribunale ed alla specifica procedura: a mero titolo esemplificativo, non esaustivo, si menzionano le divisioni giudiziali (ordinarie ed endoesecutive), i sequestri conservativi tutti (ossia non solo quelli previsti dal Codice civile e dal Codice di procedura civile, ma anche quelli previsti dal Codice della navigazione e dalle Convenzioni internazionali, tra cui ad esempio il sequestro di nave), anche nel caso in cui il giudice abbia disposto la conversione del sequestro su una somma di denaro con liberazione del bene precedentemente sequestrato (es. nave), le curatele dell'eredità giacente.

### **Mutui**

Essendosi più volte riscontrato che gli interessati all'acquisto di beni immobili alienati in sede di vendita giudiziaria non sono in grado di reperire la liquidità occorrente mediante l'accensione di un mutuo, si è ritenuto necessario agevolare l'accesso al credito dei soggetti interessati all'acquisto dei beni posti in vendita. Con ciò si vuole anche consentire all'Istituto mutuante, in mancanza di altre garanzie, la contestuale iscrizione di ipoteca sul bene in relazione al cui acquisto è concesso il mutuo.

Si pone all'attenzione degli Istituti di Credito che l'aggiudicatario dispone, per legge, del termine massimo, pari a 120 giorni alla data di aggiudicazione, per saldare il prezzo dell'immobile.

A tal fine, la Banca si impegna a mettere a disposizione di ogni interessato un soggetto dedicato alla consulenza per i predetti mutui e a garantire tempi di istruttoria e di delibera ampiamente coerenti con il termine perentorio sopra richiamato: sul punto si precisa che la banca ha, ovviamente, la massima libertà nella valutazione circa la sussistenza dei presupposti per la concessione del mutuo; l'impegno che la banca assume consiste essenzialmente nella celerità della decisione (positiva oppure negativa) che deve comunque essere adottata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del suddetto termine, ovviamente a condizione che il richiedente fornisca tempestivamente tutta la documentazione richiesta dalla banca (in caso contrario, il ritardo nella delibera resterà a carico del richiedente inadempiente agli oneri di pronta ed esatta documentazione e comunicazione di tutti gli elementi che la banca richiede per la decisione). L'Istituto di Credito si impegna a garantire all'aggiudicatario l'accesso al credito alle migliori condizioni possibili tra quelle in essere come proposte dall'Istituto di credito stesso, per le operazioni di specie, al momento della domanda di mutuo, fermo restando l'insindacabile valutazione del merito creditizio del richiedente, riservato esclusivamente all'Istituto.

Poiché l'aggiudicatario ha l'onere di versare il saldo entro 120 giorni dall'aggiudicazione (termine massimo di legge) – oppure entro il diverso (e minore) termine eventualmente fissato nella singola ordinanza e nel singolo avviso di vendita giudiziaria – e poiché occorre contestualità tra la stipulazione del mutuo e l'emissione del decreto di trasferimento, il giudice assegnatario del singolo procedimento/processo (tramite il professionista delegato o incaricato) e il funzionario incaricato dall'Istituto di credito che abbia deliberato la concessione del mutuo si accorderanno per la sottoscrizione di tali atti (decreto di trasferimento e mutuo contestuale) nella medesima data che, prudenzialmente, dovrà precedere di alcuni giorni la scadenza del termine, fissato dalla legge o dal singolo avviso o ordinanza di vendita giudiziaria, per il saldo.

L'Istituto di Credito si obbliga a non richiedere la cancellazione della trascrizione di domande giudiziali, così come di altre trascrizioni e iscrizioni non pregiudizievoli, queste ultime da determinarsi caso per caso da parte del Giudice.

Tutte le disposizioni del presente paragrafo (relativo ai mutui) trovano applicazione non solo alle vendite giudiziarie ma si estendono alla assegnazione di quote di diritti reali ad uno o più condividenti (nelle divisioni giudiziali ordinarie ed endoesecutive).

#### Disposizioni generali finali

La presente Convenzione sostituisce le precedenti e trova applicazione ai rapporti già in essere. Ove, nelle convenzioni in essere, siano previsti termini cronologici per la disdetta,

l'applicazione della presente convenzione decorrerà dalla scadenza di tali termini (salvo espressa rinuncia della banca ad avvalersene). Nel caso in cui le convenzioni attualmente in essere non prevedano termini di disdetta, la presente Convenzione è immediatamente applicabile dalla data della sua sottoscrizione da parte dell'Istituto bancario aderente.


Nel caso in cui l'Istituto sul quale risultano già aperti rapporti di c/c dovesse decidere di non aderire alla presente convenzione, il Professionista Incaricato valuterà, anche in relazione allo stato della procedura, l'opportunità di chiudere il rapporto di c/c con l'Istituto di Credito.

Gli effetti della presente convenzione cessano in data 31.12.2019, se una delle parti comunica, almeno trenta giorni prima, alla controparte disdetta mediante raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante P.E.C. (attualmente al seguente indirizzo: prot.tribunale.massa@giustiziacert.it). In mancanza di disdetta tempestivamente comunicata con le modalità sopra specificate, la convenzione è rinnovata tacitamente per la durata di un anno solare (dal primo gennaio al trentun dicembre) e così via di anno in anno.

Massa, addì 30.08.2018

Il Giudice Delegato alle Procedure Concorsuali

Dr. Alessandro Pellegrini



Il Presidente f.f. del Tribunale

Dr. Paolo Puzone

